

STATUTO ASSOCIAZIONE "Amici del Centro Educativo Accoglienza Razzetti"

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1- Costituzione

È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Amici del Centro Educativo Accoglienza Razzetti" in forma d'associazione non riconosciuta, di seguito denominata semplicemente Associazione "A.C.E.A. Razzetti". L'Associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - Statuto

L'Associazione "A.C.E.A. Razzetti" è disciplinata dal presente Statuto e agisce ai sensi e per gli effetti della Legge n.266/1991, della Legge Regionale n.22/1993, del D.Lgs. n.460/1997 che attribuisce la qualifica di Onlus (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 3 - Oggetto e scopo

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo socio assistenziale e sanitario.

Essa opera con prestazioni non occasionali di volontariato attivo e diretto rivolto alla generalità della popolazione in stato di bisogno.

Essa svolge l'attività di sostegno alle strutture per l'accoglienza temporanea di nuclei familiari disagiati nelle molteplici forme che potranno essere necessarie.

Essa può offrire collaborazione ad Enti pubblici o privati e alle attività dell'Istituto Razzetti offrendo in particolare sostegno alle attività legate al Centro di Aggregazione giovanile, ai Centri Estivi, ai Centri Culturali e a qualunque attività rivolta ai minori e alle loro famiglie.

TITOLO II - ADERENTI

ART. 4 - Ammissione

Sono aderenti dell'Associazione tutte le persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità dell'Associazione, s'impegnano per realizzarle e versano l'eventuale quota di adesione stabilita dal Consiglio Direttivo.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti.

ART. 5- Adesione

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

I soci devono sostenere lo svolgimento delle attività sociali prestando la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi dell'Associazione. Le concrete modalità di attuazione di detto impegno potranno essere disciplinate da apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

ART. 6 - *Perdita della qualità di socio*

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

In presenza di inadempienze o di altri gravi motivi il socio può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

TITOLO III - ORGANI

ART. 7 – *Organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 8 - *Composizione dell'Assemblea*

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 - *Convocazione*

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza l'Assemblea può essere altresì convocata con comunicazione a tutti i soci, almeno cinque giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

ART. 10 - *Oggetto delle delibere assembleari*

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;

- b) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo;
- c) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- d) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- e) approva l'eventuale Regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Per ogni singola riunione assembleare è redatto apposito verbale trascritto nel libro delle adunanze dell'Assemblea.

ART. 11 - *Validità dell'Assemblea*

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di metà più uno degli aderenti, in proprio o a mezzo delega da conferirsi esclusivamente ad altri aderenti. Ogni aderente non può avere più di due deleghe.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti in proprio o per delega nei limiti sopra specificati.

ART. 12 - *Votazioni*

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti e dei rappresentanti.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di votare tutti i soci regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota annuale associativa, ove prevista.

ART. 13 – *Modifiche allo Statuto*

L'Assemblea, costituita in prima convocazione con la presenza dei tre quarti degli associati e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti e rappresentanti.

ART. 14 - *Il Consiglio Direttivo*

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

In caso di recesso o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione chiedendone convalida alla prima Assemblea annuale.

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario.

Le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente.

Per ogni singola riunione del Consiglio è redatto apposito verbale trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione

all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

ART. 15 - *Il Presidente del Consiglio Direttivo*

Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età. Il Presidente dura in carica tre anni.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci, corredandoli di idonee relazioni.

ART. 16 - *Il Segretario del Consiglio Direttivo*

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO

ART. 17 - *Patrimonio*

Il Patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi di enti pubblici e privati, anche finalizzati alla realizzazione di specifici programmi;
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi, anche attraverso lo svolgimento d'attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e in ogni caso finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali;
- i) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 18 - *Bilancio*

Gli esercizi sociali chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.

Entro i primi sei mesi dell'anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

ART. 19 - *Avanzi di gestione*

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20 - *Scioglimento*

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni di Volontariato di ispirazione cristiana operanti in identico o analogo settore, così come previsto dall'art.5 comma 4 della Legge n.266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato a maggioranza dei tre quarti degli aderenti all'Associazione sia in prima sia in seconda convocazione.

ART. 21 - *Clausola compromissoria*

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci e l'Associazione, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 22 - *Legge applicabile*

Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro I del Codice Civile e alla normativa che disciplina gli enti non commerciali.